

INDICE

Le mozioni politiche da sottoporre al voto dei congressi di sezione sulla base delle quali vengono eletti i delegati ai congressi

pag. 3 **Una grande sinistra, un grande Ulivo, per un'Italia di tutti** (mozione Veltroni e altri)

pag. 12 **Per un partito di Sinistra, per una coalizione riformatrice, per rinnovare i valori del socialismo europeo** (mozione Bandoli e altri)

Il nuovo programma fondamentale dei Ds da sottoporre ai congressi di sezione, che lo modificano o l'approvano con Ordini del Giorno

pag. 20 **Un progetto per la Sinistra del 2000**

Il contributo della Sinistra giovanile al progetto per la Sinistra del 2000

pag. 37 **Generatori di futuro**
A sinistra, nuove idee per un avvenire comune

Ordini del Giorno su temi specifici di particolare rilevanza che la Commissione Nazionale del Congresso ha deciso di sottoporre al voto dei congressi di sezione

pag. 42 **Noi democratici di sinistra... tutti i giorni ecologisti**
Kyoto
Regoliamoci

pag. 44 **Regolamento per il Primo Congresso Nazionale**
dei Democratici di Sinistra

in più, per l'eventuale successivo recupero.

6. Esauriti i congressi delle Unità di Base, la Commissione per il Congresso federale, o di altra eventuale istanza, procede al computo dei voti ottenuti dalle varie mozioni politiche; poi calcola la percentuale corrispondente a ciascun documento. Successivamente somma i delegati ottenuti da ciascuna mozione e ne calcola la relativa percentuale. Per ogni mozione si confronta la percentuale di voti ottenuti con la percentuale di delegati eletti. Se la differenza fra le due percentuali è superiore ad 1 si procede al recupero dei resti attribuendo alla/e mozione/mozioni che abbiano una percentuale di delegati inferiore alla percentuale dei voti il numero di delegati necessario ad ottenere la corrispondenza dei due dati. A tal fine la Commissione federale per il Congresso designa i delegati aggiuntivi attingendo al primo dei non eletti a partire dalle Unità di base dove il documento ha ottenuto il resto più alto in valore assoluto. Il resto corrisponde, per ciascun documento e per ciascuna Unità di base, al primo quoziente che non ha consentito l'elezione di un delegato.

7. Esauriti i congressi di Federazione, la Commissione regionale per il congresso si incarica di effettuare, in analogia con il precedente comma, le stesse operazioni per certificare la composizione dell'Assemblea congressuale regionale. Conclusi i congressi regionali, è compito della Commissione nazionale per il congresso procedere alla certificazione dell'Assemblea congressuale nazionale.

Articolo 17

(Elezione dei delegati nel caso di più mozioni politiche)

1. Nel caso di più mozioni politiche il congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto.

2. Qualora si opti per il voto palese, i sostenitori di ciascuna mozione presentano una lista di candidati pari alla quota dei delegati ad essi spettante secondo quanto stabilito dal precedente Art. 13. Alla lista dei candidati è allegato il nome di un candidato di riserva.

3. Le liste proposte dai sostenitori delle mozioni sono unificate dalla Presidenza del Congresso in un'unica lista che è sottoposta alla votazione palese del Congresso.

4. Qualora si opti per il voto segreto, i sostenitori di ciascuna mozione politica presentano una lista di candidati superiore almeno di un terzo al numero dei delegati spettanti. Ad ogni votante è consegnata una scheda corrispondente al documento per il quale ha votato, ognuno ha diritto di votare per un numero di candidati pari a non più del 40% degli eligendi. Sono eletti per ciascuna lista i candidati più votati, fermo restando il vincolo della rappresentanza di sesso.

Articolo 18

(Elezione degli organi dirigenti)

1. Per le elezioni degli organi dirigenti si applicano, a seconda che siano stati

presentati uno o più documenti politici, le regole e le procedure indicate nei precedenti articoli 15, 16 e 17.

2. La Direzione Nazionale è formata da 200 membri eletti.

Articolo 19

(Organi di garanzia)

1. Gli organi di garanzia sono formati da compagni e compagne di adeguata esperienza, competenza e autorevolezza, ma che al momento dell'elezione e per il periodo di svolgimento della loro funzione non abbiano rapporti di dipendenza economica con l'organizzazione del Partito; non rivestano cariche pubbliche di carattere politico o amministrativo; non siano membri del Parlamento nazionale o europeo o dei Consigli regionali o comunque di assemblee elettive di corrispondente livello; non siano investiti di incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica.

2. Qualora per gli organi di garanzia il voto avvenire anche indipendentemente dall'adozione del voto segreto per l'elezione dei delegati e/o degli organi dirigenti - l'elezione avviene su lista bloccata e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. La lista è formata tenendo conto di quanto stabilito dal precedente comma e dei criteri di rappresentatività delle diverse posizioni politiche manifestatesi nel congresso.

Se invece il congresso adotta anche per gli organi di garanzia, il voto segreto si seguono le procedure previste nei precedenti articoli per l'elezione degli organi dirigenti.

